



N. 3.

Decreto sulla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

Visto l'art. 38 del Regolamento 11 Luglio 1907 per le sedute del Grande e Generale Consiglio:

Visto il Decreto Reggenziale 25 Maggio 1914:

Vista la delibera 16 Gennaio 1915 del Consiglio Grande e Generale:

Sentito il Congresso di Stato nella sua seduta del 31 Gennaio 1924:

In virtù' dei poteri a Noi conferiti colla detta Consigliare delibera 16 Gennaio 1915:

Abbiamo decretato e pubblichiamo:

Art. 1.

Il "Bollettino Ufficiale" comprende due parti.

Nella prima saranno inserite le leggi e i decreti emanati dal Consiglio Grande e Generale e dalla Reggenza.

Nella seconda saranno inseriti: 1.) i deliberati, i comunicati e le notizie che interessano la generalità dei cittadini e che comunque provengono dagli organi del Governo e dai pubblici uffici: 2.) gli annunci giudiziari: 3.) gli avvisi e le comunicazioni degli Enti giuridici o delle società regolarmente riconosciute.

Art. 2.

In relazione al N. 1 del precedente articolo si fa obbligo agli uffici governativi di comunicare alla Segreteria degli Esteri tutte le disposizioni che fossero per prendere con efficacia nei confronti del pubblico.

Art. 3.

In relazione al N. 2. dell'art. 1 si dispone:

a) che sul Bollettino Ufficiale vengano pubblicati, in sunto, tutti gli atti giudiziari che, in base alle leggi vigenti e alla consuetudine, debbono essere notificati o resi pubblici ad valvas palatii. Ove l'atto venga interamente fatto pubblicare sul Bollettino potrà essere omessa l'affissione ad valvas:

b) che la pubblicazione sul Bollettino surroghi la pubblicazione che le vigenti leggi prescrivono doversi fare sulla Gazzetta Ufficiale del Regno di Italia o su altre pubblicazioni o giornali.

Art. 4.

In relazione al N. 3 dell'art. 1 si dispone che gli Enti giuridici e le Società regolarmente riconosciute debbano far pubblicare sul Bollettino l'avvenuto riconoscimento: le modificazioni sociali: l'estratto del bilancio annuale: il cambiamento dei legali rappresentanti. Possono, inoltre, far pubblicare comunicazioni relative alla amministrazione: quali avvisi di concorso, di adunanze sociali, ordini del giorno e deliberazioni sociali ecc.

Art. 5.

Le pubblicazioni di cui al N. 1 dell'art. 1, seconda parte, vengono fatte gratuitamente e di ufficio. Quelle di cui al N. 2 si faranno gratuite se riguardanti gli organi giudiziari: a pagamento se riguardanti le parti interessate: per i procedimenti penali e per le cause ammesse a gratuito patrocinio si procederà "a debito" salvo ricupero a norma degli art. 29, 30 31 e 43 della vigente Legge sulle Tasse di Bollo. Le pubblicazioni di cui al N. 3 saranno fatte a pagamento.

Art. 6.

Il prezzo delle pubblicazioni e il prezzo di vendita del Bollettino al pubblico saranno stabiliti dal Congresso di Stato.

Art. 7.

La amministrazione e la redazione del Bollettino Ufficiale sono affidate (a norma dello art. 12 del Capitolato 11 Marzo 1915) al Segretario degli Esteri.

Spetta al detto Segretario decidere sulla opportunità di procedere alla pubblicazione delle notizie di cui agli art. 2 e 4.

Le pubblicazioni di cui allo art. 3 saranno richieste alla Segreteria degli Esteri a mezzo della Cancelleria del Tribunale col visto del Commissario della Legge.

Art. 8.

Il Bollettino Ufficiale sarà distribuito gratuitamente ai membri del Consiglio Grande e Generale in carica al momento della sua pubblicazione: ai pubblici uffici: ai giudici: ai consolati: ai difensori e notai: alle persone che, pur non essendo membri del Consiglio, rivestono pubbliche cariche: alle nazioni estere che faranno scambio delle loro pubblicazioni ufficiali: a coloro cui la Segreteria lo crederà del caso.

Gli Uffici pubblici hanno obbligo di conservare il Bollettino nel loro archivio.

Art. 9.

Il Bollettino Ufficiale dovrà restare affisso, almeno per dieci giorni dalla sua pubblicazione, nei soliti luoghi ed inoltre alla porta del palazzo di giustizia e negli spacci delle private.

Tali affissioni non derogano in modo alcuno a quanto dispone la legge 26 Novembre 1914 N. 31.

Dato dalla Nostra Residenza, il 31 Gennaio 1924.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Borbiconi - Mario Michetti

IL SEGRETARIO DI STATO

ff. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi